

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
(Provincia di Napoli)

oooo

**REGOLAMENTO PER LE ADUNANZE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 20 del 31 marzo 1980

CAPO 1

DELLA CONVOCAZIONE

Art. 1

Le adunanze del Consiglio Comunale di Piano di Sorrento sono disciplinate nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente regolamento, le cui norme hanno carattere meramente interno (eventualmente anche interpretativo) in quanto non costituiscono richiamo alle disposizioni di legge o facciano riferimento alle medesime.

Art. 2

Spetta alla Giunta, con deliberazione che, pur non essendo soggetta ad alcuna formalità per la esecutività, dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio per notizia del pubblico ed inviata al Prefetto, determinare il giorno e l'ora per l'apertura delle sessioni ordinarie.

Ugualmente spetta alla Giunta fissare il giorno delle adunanze straordinarie, la cui necessità venga riconosciuta dal Sindaco e dal Prefetto con propria ordinanza (salvo che in tal caso sia stato già fissato nell'ordinanza stessa) od anche quando vi sia domanda di un terzo dei consiglieri.

Le proposte di iniziativa dei Consiglieri saranno portate al vaglio del Consiglio, nella tornata successiva.

I Consiglieri potranno, però, nella seduta consiliare chiedere che in altra prossima adunanza, le proposte siano iscritte all'ordine del giorno ed al Consiglio spetterà di decidere in proposito.

E' fatta occasione per le proposte di revoca del Sindaco e di scioglimento delle Commissioni amministrative delle aziende municipalizzate, che, peraltro, devono essere presentate da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, come è rispettivamente previsto dall'art. 149 delle legge comunale e provinciale T.U. 4.2.1915 n. 148 e dall'art. 18 del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578.

Lo riunioni del consiglio possono essere fissate anche per i giorni festivi od in ore notturne.

Ai fini del riconoscimento di quelle apposte in calce alle domande di convocazione del consiglio, nonché alle proposte, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno ecc. i consiglieri comunali sono tenuti a depositare presso la Segreteria del Comune la propria firma autenticata dal Segretario comunale.

Art. 3

La convocazione è fatta nelle forme o termini di legge, con notifica degli avvisi in via amministrativa.

L'avviso deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare.

Il termine per la consegna degli avvisi deve essere computato giorno ed ora indicati nell'avviso stesso per l'inizio dell'adunanza.

Qualora risulti che qualche consigliere risieda abitualmente fuori del Comune, egli è facoltato a lasciare nel territorio del Comune stesso apposito recapito indicando, per iscritto alla Segreteria del Comune, la persona cui debbono essere notificati gli avvisi di convocazione.

Nel caso che il consigliere risiede od abbia recapito in altro Comune gli avvisi saranno notificati tramite il messo del Comune di residenza, oppure con il procedimento previsto dalla legge 21.10.1923 n. 2393.

Le relazioni dei messi notificatori dovranno essere depositate agli atti della seduta consiliare.

Art. 4

L'ordine della trattazione degli affari è quello indicato nello stesso contenuto nell'avviso di convocazione.

Il Presidente può, però, in qualunque momento, fare comunicazione a fatti e circostanze che possono interessare il consiglio.

Nella formazione dell'elenco il Sindaco tiene conto della precedenza stabilita dalla legge; comunque devono avere la precedenza sugli argomenti le interrogazioni e le interpellanze.

Seguiranno le ratifiche delle deliberazioni d'urgenza adottate dalla Giunta e le comunicazioni della Giunta dei provvedimenti adottati in base agli artt. 25 e 26 del R.D.L. 30.12.1923 n. 2829, quindi le richieste dell'Autorità governativa, quelle della Giunta Municipale ed infine quelle dei consiglieri.

Per ultimo saranno iscritti gli oggetti da discutere in seduta segreta.

Per ciascun oggetto scritto all'ordine del giorno dovrà essere indicato l'eventuale relatore.

Il Consiglio, salvo per le proposte di iniziativa dell'Autorità amministrativa, può spostare l'ordine di successione deliberando l'inversione dell'ordine dei giorni.

Art. 5

Il deposito delle proposte e degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria del Comune lo stesso giorno in cui viene spedito l'avviso di convocazione del Consiglio per poter essere esaminati dai Consiglieri.

CAPO 2°

DELLE ADUNANZE

Art. 6

Nelle ore antimeridiane del giorno fissato per la seduta consiliare, a cura dell'usciera, dovrà essere fissata nel palazzo municipale, la bandiera nazionale che vi rimarrà esposta fino alla chiusura della seduta stessa.

Art. 7

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nella Sala del palazzo municipale destinata allo scopo; qualora, però circostanze speciali e gravi e giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore non permettano la riunione nella sede ufficiale delle adunanze, la Giunta Municipale, con apposita deliberazione, può determinare un diverso luogo di riunioni, dandone notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi ed

al Prefetto, mediante invio di copia della deliberazione, la quale, data la natura del provvedimento, è di per sé esecutiva senza l'osservanza di alcuna particolare formalità. Comunque il luogo di riunioni non potrà mai essere fissato fuori del territorio del Comune.

Art. 8

Le adunanze consiliari sono presiedute dal Sindaco. Nel caso di suo impedimento materiale o giuridico, ne assume la funzione l'assessore delegato, o in mancanza l'Assessore Anziano o gli altri Assessori per ordine di anzianità, o in difetto anche di questo, il consigliere anziano.

Per la elezione del Sindaco, a seguito del risultato delle elezioni amministrative, la seduta è presieduta dal consigliere anziano. Il nuovo Sindaco eletto assumerà la Presidenza del Consiglio subito dopo la proclamazione della sua nomina se non verranno sollevate eccezioni sulla legittimità della medesima.

Art. 9

Il Presidente, fatto procedere all'appello dei Consiglieri ed accertato che il numero di essi è legale, dichiara aperta la seduta.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito di convocazione, ove gli intervenuti non raggiungano il numero legale, il Presidente rinvia la seduta in seconda convocazione a giorno fissato.

Il consiglio nell'adunanza non può discutere nè deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, nè oggetti o ordini del giorno estranei alle attribuzioni del Consiglio.

Art. 10

Il Presidente dirige la discussione e, occorrendo, la modera, mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà della parola, pone a discussione e poi a votazione le questioni iscritte all'ordine del giorno, annunzia il risultato delle votazioni e provvede al buon andamento dei lavori del consiglio.

Art. 11

Dopo che la seduta è aperta, il Segretario del consiglio tiene nota dei consiglieri che entrano e che escono.

Se durante la seduta, l'uscita dalla Sala dei Consiglieri fa venir meno il numero legale, il Presidente deve sospendere la seduta o scioglierla qualora abbia nozione che non si tratta di uscite temporanee.

Art. 12

In principio di seduta, il sindaco nomina tre consiglieri di cui uno della minoranza a funzionale da scrutatori durante le votazioni.

Gli scrutatori che abbandonano la seduta dovranno segnalarlo al Presidente perché il Sindaco possa provvedere subito alla loro sostituzione.

Art. 13

Prima della trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e sempre in seduta pubblica, viene data lettura del verbale della precedente adunanza, sempre che alla sua approvazione non sia stata delegata preventivamente la Giunta municipale. Il verbale si intende dato per letto, in quanto viene depositato assieme agli argomenti segnati all'ordine del giorno.

Se nessuno chiedo la parola viene approvato, altrimenti viene data lettura delle parte richiesta per ogni chiarimento.

Art. 14

La Forza Pubblica non può oltrepassare le transenne della Sala Consiliare se non per ordine del Presidente.

Art. 15

Il pubblico è ammesso alle sedute pubbliche, nei posti riservati ad esso.

Qualora il pubblico turbi l'ordine o comunque non tenga contegno corretto, il Presidente può ordinare l'espulsione dei responsabili.

Nel caso di oltraggio fatto al Consiglio od ai suoi componenti, il colpevole è immediatamente arrestato, consegnato alla Forza Pubblica e denunziato all'Autorità Giudiziaria. Di ciò è fatta annotazione nel verbale della seduta.

Art. 16

Nessuno può parlare senza prima aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

Art. 17

Se un consigliere non si attiene all'argomento in discussione o annuncia parole sconvenienti o turba l'ordine o trascende nei discorsi o provochi o faccia ostruzionismo il Presidente lo richiama al rispetto del presente Regolamento e, qualora l'oratore continuerà senza osservare il richiamo, il Presidente gli toglie la parola.

In casi più gravi o di recidiva, sarà applicata la censura, il richiamato o il censurato può presentare al consiglio le sue spiegazioni se ritiene di non accettare il richiamo o la censura inflitagli dal presidente, questi invita il Consiglio a decidere per alzata di mano, senza discussione.

Se la maggioranza è favorevole alle censura, questa resta ferma ed è fatta annotazione nel processo verbale, se la maggioranza è contraria al richiamo o alla censura, il Presidente la ritira.

Art. 18

Qualora sorga tumulto, il Presidente cerca di sedarlo. Se ciò malgrado il tumulto continua il Presidente sospende la seduta per un certo tempo e, secondo la opportunità, la dichiara sciolta.

Art. 19

La polizia dell'Assemblea consiliare spetta all'assemblea stessa ed è esercitata dal Presidente, che dà agli Agenti della Forza Pubblica di servizio gli ordini necessari.

Art. 20

Nessuna persona estranea al consiglio può, in ogni caso, intromettersi negli scanni ove siedono i consiglieri.

Art. 21

Durante le adunanze le persone che entrano nella sala dovranno stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni manifestazione di approvazione o riprovazione.

Art. 22

La Forza Pubblica di servizio su ordine del Presidente farà uscire immediatamente dall'aula coloro che turbassero l'ordine, qualora non sia possibile identificarli, il Presidente ordinerà lo sgombro dell'aula nella parte riservata al pubblico.

CAPO 3 DELLA DISCUSSIONE

Art. 23

Sugli affari dell'ordine del giorno riferisce il Presidente o l'Assessore relatore dando l'opportuna illustrazione e formulando nel nome della Giunta la relativa proposta.

La proposta concreta può anche mancare, qualora la Giunta non ritenga opportuno presentarla ed intende che sia formulata a seguito della discussione.

Art. 24

Nella discussione degli affari si osserva il seguente ordine:

- a) - discussione generale con eventuale proposta di non metterla in deliberazione o di deliberarne la sospensione;
- b) - discussione, nelle sue parti, della proposta presentata o nei suoi articoli e presentazioni di emendamenti ed aggiunte;

c) - approvazione complessivo delle proposte in tutte le parti, o mozioni od ordini del giorno eventualmente presentati.

Art. 25

Il Presidente o l'Assessore al ramo, dopo aver comunicato l'argomento in discussione ed eventualmente la proposta della Giunta Municipale, invita i consiglieri alla discussione. Se nessuno domanda la parola, la proposta si intende approvata e di ciò il Presidente fa esplicita menzione.

Art. 26

Chi intende parlare deve chiedere la parola, il Presidente la concede ai richiedenti in ordine di precedenza, richiamando alla questione gli oratori che se no allontanino.

Art. 27

Gli oratori parlano dal proprio seggio, rivolti al Presidente. Le eventuali relazioni sono presentate al Presidente.

Art. 28

Ciascun consigliere può parlare una sola volta sullo stesso argomento, tranne che l'importanza della questione non lo richiede, può prendere ancora la parola sempre a discrezione del Presidente.

Tuttavia ogni consigliere può intervenire per una seconda volta nella discussione per fatto personale.

Si intende "fatto personale" qualsiasi offesa nella persona di consigliere o qualunque equivoca interpretazione del suo pensiero.

Art. 29

I consiglieri che hanno chiesto di parlare non potranno intrattenersi sull'argomento in discussione più di trenta minuti ed eccessivamente, ove l'importanza dell'argomento lo richieda, più di quarantacinque minuti. Se l'oratore seguita a dilungarsi il Presidente,

dopo due richiami, può togliergli la parola. Se l'oratore invitato a tacere continua, il Presidente gli applica la censura ed ordina il proseguimento dell'ordine del giorno. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per continuazione da una seduta all'altra.

Art. 30

Durante la discussione generale di un argomento possono essere presentate da ciascun consigliere proposte o emendamenti concernenti la forma ed il contenuto. Queste proposte od emendamenti sono votati prima che sia posto termine alla discussione generale.

Art. 31

Esaurita la discussione generale, il Presidente riassume e pone in votazione l'argomento con gli emendamenti eventualmente approvati.

Art. 32

La "questione sospensiva" è quella che rinvia la discussione. Essa deve essere proposta prima che l'argomento venga posto in votazione.

Due consiglieri, compreso il proponente, potranno parlare in favore e due contro; dopo di che la questione sospensiva è posta in votazione.

Art. 33

Ogni consigliere potrà chiedere la parola e avrà diritto di ottenerla per celebrazione di eventi e per commemorazione di persone e di date di particolare rilievo o per comunicazione di grave importanza.

Tali celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni dovranno essere contenute nei limiti di dieci minuti.

CAPITOLO 4°

DELLA VOTAZIONE

Art. 34

La votazione è palese o segreta. E' segreta quando questa ultima forma è espressamente richiesta dalla legge.

Art. 35

La votazione palese è fatta per appello nominale o peralzata e seduta. La scelta del metodo compete al Presidente. Tuttavia il consiglio può disporre diversamente su proposta di almeno tre consiglieri ed accolta dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

L'ordine di chiamata per appello è quello alfabetico dei cognomi ed i consiglieri rispondono col sì o col no, oppure con la parola "astenuato".

Ove, nel caso di votazione per alzata e seduta, il risultato sia dubbio, il Presidente dispone la controprova.

Art. 36

La votazione segreta, nel caso di nomina, è fatta sempre con scheda; degli astenuti si tiene nota nel verbale.

Art. 37

Ciascuna proposta deve essere deliberata con votazione distinta. Di regola alla nomina di impiegati si procede con votazioni separate individuali, anche quando si tratta di più posti da conferire.

Art. 38

Il riconoscimento delle votazioni è fatto dal Presidente con l'assistenza di tre Consiglieri scrutatori.

Art. 39

Il Segretario tiene conto del numero dei votanti e dei voti emessi durante lo scrutinio e ne dà man mano comunicazione ad alta voce.

Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio; le altre valide vengono subito distrutte.

Art. 40

Nel caso di nomina senza preventiva designazione di candidati, ove sorga la collisione di interesse, che avrebbe determinato la astensione, se fosse stata nota prima della votazione, si detraggono dal numero dei voti conseguiti dal candidato, quelli di coloro che per essere parenti o affini nei gradi previsti dalla legge, non potevano prendervi parte.

Art. 41

Le proclamazione dell'esito delle votazioni è fatta dal Presidente. Si intendono approvate le proposte che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti favorevoli, salvo le eccezioni stabilite dalla Legge.

Art. 42

Quando l'esito è di parità dei voti la ripetizione della votazione è di regola rinviata alla successiva seduta.

Il consiglio può, ove ritenga l'urgenza, deliberare la ripetizione della votazione seduta stante.

Art. 43

I consiglieri possono motivare il loro voto e richiedere che dei motivi sia fatto constare nel verbale.

La motivazione deve essere data in modo succinto ed è ammessa anche nelle votazioni segrete.

INTERROGAZIONI

Art. 44

I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, che dovranno essere iscritte nell'elenco degli argomenti da trattare, previa comunicazione, nei termini di legge.

Art. 45

L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco o ai componenti la Giunta, se un fatto sia vero o se gli sia pervenuta alcuna informazione in proposito; se il Sindaco o i componenti la Giunta intendono comunicare al Consiglio documenti che al Consigliere occorrono, o abbiano preso o siano per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.

L'interrogazione è fatta per iscritto e può essere chiesta anche risposta scritta. In questo caso il Sindaco trasmette l'interrogazione all'assessore al ramo, il quale entro dieci giorni della ricezione, deve dare risposta scritta.

Nello stesso termine dovrà rispondere il Sindaco ove creda di non trasmettere l'interrogazione all'Assessore al ramo.

Art. 46

In principio di seduta il Sindaco, darà, secondo l'ordine in cui gli sono pervenute ed iscritte nell'ordine del giorno, lettura delle interrogazioni che non hanno richiesta risposta scritta, invitando l'interrogante, ove creda, ad illustrarla. Il Sindaco stesso o l'Assessore del ramo risponderà immediatamente.

L'interrogazione si intende ritirata qualora l'interrogante non sia presente senza giustificato motivo.

Art. 47

Alle dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore l'interrogante potrà dichiarare solamente se sia o meno soddisfatto.

INTERPELLANZE

Art. 48

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o ai componenti la Giunta Municipale circa i motivi e gli intendimenti della loro condotta in questione che riguardano determinati aspetti dell'Amministrazione.

L'interpellanza deve essere fatta per iscritto e, a differenza dell'interrogazione, contiene la richiesta non di una semplice informazione, ma di una spiegazione sull'operato dell'Amministrazione della quale l'interpellante può dichiararsi più o meno soddisfatto, promuovendo, in caso negativo, una discussione attraverso una mozione.

Art. 49

Le interpellanze vengono svolte dopo le interrogazioni ed ad esse si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 42 e 43.

Art. 50

Le interrogazioni e le interpellanze possono essere convertite, seduta stante, in mozione se, dopo la risposta, l'interrogante o l'interpellante ne faccia richiesta. La mozione sarà discussa nella successiva seduta di consiglio.

Art. 51

Qualsiasi consigliere, anche se non è interpellante, può chiedere che l'interpellanza sia convertita in mozione. In tal caso ove la richiesta venga fatta da almeno dieci consiglieri, la mozione può essere dichiarata urgente e svolta nella stessa seduta, sempre però che il Consiglio ne abbia preventivamente riconosciuta l'urgenza.

MOZIONE

Art. 52

La mozione consiste nella richiesta fatta da uno o più consiglieri al Sindaco di procedere a discussione o a votazione sulle questioni che formano oggetto della mozione stessa e si concreta in un giudizio che al consiglio intende provocare sulla condotta del Sindaco e della Giunta, ovvero un voto generico sui criteri da seguire in ordine a determinati affari.

La mozione di sfiducia al Sindaco deve essere fissata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 53

Alla discussione sulle interpellanze, sulle mozioni e sulle inchieste possono partecipare tutti i Consiglieri, però nessuno può parlare più di venticinque minuti.

Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere, nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale sarà consentito riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale dovrà aver luogo la votazione.

Art. 54

Sulla mozione possono essere presentati emendamenti su cui, a richiesta del proponente e con consenso della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere richiesta la votazione con precedenza a quella sulla mozione.

Art. 55

Esaurite le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni che siano state presentate, il consiglio passa alla discussione ed alla deliberazione degli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno.

PROCESSO VERBALE

Art. 56

Alle sedute del consiglio assiste il segretario del Comune con le funzioni di legge.

Nel caso di impedimento o di collisioni di interessi nell'affare in discussione, il consiglio sceglie il Segretario fra i consiglieri a norma di legge.

Art. 57

Il verbale contiene gli elementi previsti dalla legge e indica l'ora effettiva dell'inizio dell'adunanza.

Per la compilazione dei processi verbali è data facoltà al Segretario comunale di farsi coadiuvare da uno o più impiegati di Segreteria di sua fiducia.

Il resoconto della discussione è fatto in modo sommario e con l'indicazione dei punti principali delle discussioni con succinte esposizioni dei proponenti, le concrete proposte, le votazioni, il risultato e la sua proclamazione.

Le dichiarazioni dei consiglieri saranno riportate integralmente ad espressa richiesta dei medesimi; ma in tal caso dovranno essere formulate per iscritto.

Eventuali ingiurie, calunnie o diffamazioni pronunciate dai consiglieri saranno riportate a verbale solo a richiesta dell'offeso, se presente, o del Presidente, salvo al consigliere che le ha pronunciate il diritto di fornire chiarimenti o precisazioni ed all'offeso di agire in vie penali.

In caso di contestazione con i Consiglieri, circa le loro dichiarazioni inserite a verbale, è data facoltà al Segretario, a salvaguardia della propria responsabilità, di tenere distinto nel verbale quanto egli afferma di avere udito.

RETTIFICHE AI VERBALI

Art. 58

Le rettifiche ai verbali si intenderanno approvate a semplice richiesta del consigliere interessato se non vi siano osservazioni da parte di altri consiglieri o diversamente

mediante votazione de parte del consiglio, e saranno incluse nei verbali stessi mediante postille nella forma degli atti notarili.

DISPOSIZIONI VARIE

Rinvio della seduta

Art. 59

Non esaurendosi la trattazione degli affari iscritti nell'avviso di prima convocazione della seduta straordinaria, è ammessa la continuazione nel giorno o uno dei successivi precisati in quanto tale eventualità sia stata indicata nell'avviso suddetto.

In tal caso il Presidente, prima di togliere le seduta, avverte i consiglieri della citata continuazione e dispone l'avviso in tali sensi, per iscritto, ai consiglieri essenti.

La continuazione della seduta si considera, come la precedente, di prima convocazione.

Art. 60

Nelle sessioni ordinarie quando non viene esaurita la trattazione degli argomenti, purché nell'avviso di apertura della sessione e di convocazione della prima seduta sia stato indicato che le sedute continueranno nei giorni successivi sino all'esaurimento dell'ordine del giorno, il Consiglio, a maggioranza di voti, dispone di volta in volta, la prosecuzione della seduta, da tenersi entro cinque giorni con avviso da notificare soltanto ai consiglieri essenti.

Art. 61

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Art. 62

A norma dell'art. 26 del D.L. 30.12.1923, n. 2839, il Consiglio può delegare la Giunta di deliberare intorno ai seguenti oggetti:

- a) contratti;
- b) progetti di lavori;

- c) forniture;
- d) appalti;
- e) trattativa privata;
- f) licitazione privata.

per un valore che comportino spese da fissarsi con apposita deliberazione.

Art. 63

Le deliberazioni prese per delegazione devono essere comunicate al Consiglio, nella prima seduta, perché lo stesso possa essere posto in grado di controllare l'uso che la Giunta ha fatto del mandato conferitogli e di poter annullare AB INIZIO la deliberazione presa oltre i limiti della delega o in contrasto con essa.

La delega concessa può essere dal consiglio revocata in qualunque momento.

DECORRENZA DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

Art. 64

Anche le dimissioni dei consiglieri, di cui la Giunta è tenuta a prendere atto a norma dell'art. 158 del Regolamento 2.2.11 n. 297 devono essere comunicate al consiglio comunale nella prima seduta dopo la presa d'atto.

Finché la giunta o il consiglio, secondo la propria competenza, non abbiano preso atto delle dimissioni, è consentito al consigliere di ritirarle e di partecipare alle sedute del consiglio.

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Art. 65

Il presente regolamento potrà sempre essere modificato purché la modifica venga richiesta almeno da un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.